

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 32 bis del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 32 bis del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo riportato sub A) in allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Art. 32 bis Osservatori calcistici

1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra come Osservatori calcistici, gli allenatori che svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre.
2. L'abilitazione a Osservatore calcistico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale, organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche.
3. I criteri di valutazione per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Albo, nonché il numero massimo dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Al fine di consentire agli interessati il conseguimento della abilitazione e di garantire la esecuzione di accordi in essere, l'iscrizione all'Albo degli Osservatori calcistici sarà obbligatoria a decorrere dal 1° luglio 2017 e, per coloro che hanno incarichi con scadenze successive a tale data, soltanto alla conclusione degli stessi.
2. **Dal 1 dicembre 2016 al 30 giugno 2019, sarà consentito ai Direttori Sportivi di partecipare ai corsi per Osservatori calcistici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. Coloro che avranno conseguito la relativa abilitazione in tale periodo, potranno svolgere l'attività di Osservatore calcistico, per conto di società professionistiche, mantenendo l'iscrizione nell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi. È vietato lo svolgimento contestuale della doppia attività.**